RISCOSSIONE

Concentrazione della riscossione nell'accertamento: ampliamento dei tributi

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative in ambito tributario dopo la pubblicazione del d.Lgs. 87/2024

Scopri di più

L'articolo 29, D.L. 78/2010**,** innovando completamente il precedente sistema fondato sulla sequenza avviso di accertamento/iscrizione a ruolo/notifica della cartella di pagamento, ha introdotto, nel nostro ordinamento, l'istituto **dell'accertamento c.d. esecutivo**.

Pertanto, a partire **dall' 1.10.2011** (e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi), l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, ai fini delle II.DD., dell'Irap e dell'Iva (ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni), contengono **anche l'intimazione ad adempiere**, **entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento** degli importi negli stessi indicati, ovvero degli importi stabiliti dall'articolo 15, D.P.R. 602/1973, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio.

L'intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta, altresì, nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in **tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti** in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs. 218/1997, dell'articolo 48, comma 3-bis e dell'articolo 68, D.Lgs. 546/1992, e dell'articolo 19, D.Lgs. 472/1997, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire **entro 60 giorni** dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, **non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento** delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, **sulla base degli atti ivi indicati**.

Gli atti di cui sopra divengono esecutivi **decorso il termine utile per la proposizione del ricorso** e recano espressamente l'avvertimento che, **decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento**, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, **è affidata in carico agli agenti della riscossione**, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. **La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi**, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da **decadenza dalla rateazione**.

L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, **informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione**.

In presenza di **fondato pericolo** per la **riscossione**, decorsi **60 giorni** dalla notifica degli atti, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione **anche prima dei termini sopra previsti**.

Ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico, vengano a conoscenza di **elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione non opera** e l'agente della riscossione **non invia l'informativa prevista ordinariamente**.

All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, **tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione**, acquisiti anche in fase di accertamento.

L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e **senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata** con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata è comunque **preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'**articolo 50, D.P.R. 602/1973, che contiene **l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.**

A partire dal primo giorno successivo al **termine ultimo per la presentazione del ricorso**, le somme richieste con gli atti impostivi notificati sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30, D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal **giorno successivo alla notifica degli atti stessi**; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.

La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19, D.P.R. 602/1973, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

In caso di ricorso avverso gli atti impositivi, gli uffici hanno la facoltà di disporre la **sospensione amministrativa,** ex articolo 39, D.P.R. 602/1973, in tutto o in parte, fino alla data

di pubblicazione **della sentenza di primo grado**, con **provvedimento motivato** notificato all'agente della riscossione e al contribuente. Il provvedimento **può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione**.

È in questo contesto normativo che si inserisce **l'**articolo 14, D.Lgs. 110/2024, di riordino del sistema nazionale della riscossione, che provvede **all'adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento**, attraverso l'integrazione dell'articolo 29, comma 1, lett. h), D.L. 78/2010.

In considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, **con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, L. 400/1988**,** anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le **procedure di riscossione coattiva delle entrate** riscuotibili mediante ruolo.

Il legislatore delegato, quindi, **amplia il novero degli atti** che, di fatto, **diventano esecutivi**:

1) **atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati**, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973;

2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a **contributi e agevolazioni fiscali** indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a **cessioni di crediti di imposta** in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973;

3) atti di **irrogazione delle sanzioni** di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997;

4) avvisi di **rettifica e liquidazione** di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986 e all'articolo 34, D.Lgs. 346/1990;

5) avvisi di **accertamento e liquidazione** di cui all'articolo 35, D.Lgs. 346/1990;

6) avvisi di **rettifica e liquidazione** di cui alla L. 1216/1961 (in materia di assicurazioni);

7) **avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni** per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:

7.1) **imposta di registro** di cui al D.P.R.131/1986;

7.2) **imposte ipotecaria e catastale** di cui al D.Lgs. 347/1990;

7.3) **imposta sulle successioni e donazioni** di cui al D.Lgs. 346/1990;

7.4) **imposta sostitutiva sui finanziamenti** di cui all'articolo 17, D.P.R. 601/1973;

7.5) imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972;

8) **atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento** dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

8.1) **tasse automobilistiche** erariali di cui al D.P.R. 39/1953;

8.2) **addizionale erariale della tassa automobilistica,** di cui all'articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011.

È da ritenere, comunque, che **l'effettiva entrata in vigore** della norma **sia legata all'emanazione dei relativi regolamenti.**